

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 28/02/2017 Prot.: 0004704 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

OGGETTO: **Progetto di legge n. 104** d'iniziativa dei consiglieri **Gidoni, Barbisan F., Barbisan R., Brescacin, Ciambetti, Dalla Libera, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova** relativo a: **"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche"**.

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto, modificato nel titolo e nel testo, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 22 febbraio 2017.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
(*Sergio Antonio Berlato*)
Il Responsabile
(*Dario Toniolo*)

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Politiche economiche e del lavoro,
politiche per l'istruzione, la formazione,
la ricerca, la cultura e il turismo,
politiche agricole e per la montagna,
caccia e pesca*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 *tel*
+39 041 5256370 *fax*
com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

proposta di legge relativa a:

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 104 d'iniziativa dei consiglieri Gidoni, Barbisan F., Barbisan R., Brescacin, Ciambetti, Dalla Libera, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova

Licenziato il **22-02-2017** nella seduta n. **57**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 26	25	0	1
Maggioranza richiesta	n. 14			

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Franco Gidoni.
Correlatore la consigliera Cristina Guarda.

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Relazione:

Le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita si intendeva un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l'incremento del culto pubblico, oltre all'esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura.

Le prime notizie delle Confraternite si ebbero nel XI secolo: all'epoca gli aderenti si riunivano come volontari per assistere i prelati nella preparazione delle funzioni religiose.

Successivamente nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, all'arte, al teatro si dedicarono anche alla gastronomia: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale.

Nell'ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro di ricerca e di valorizzazione della tradizione, di conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomia e vitivinicoltura.

Oggi in Veneto operano, in modo del tutto volontario e senza scopo di lucro, una trentina di sodalizi iscritti alla FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) alcuni con una conoscenza nazionale e internazionale come ad esempio: la Venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina (Sandrigo), la Confraternita del formaggio "Piave" (Feltre) e la Confraternita del Radicchio Rosso Veneto (Casaleone).

Allo scopo di sostenerne l'operato, con la presente proposta di legge si riconosce e si sostiene il ruolo socio-culturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio attraverso il riconoscimento istituzionale ritenendo opportuno creare un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che i sodalizi svolgono, senza finalità di lucro, nonché promuovere e sostenere l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. A tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 maggio 2011, n. 10, ha già riconosciuto le confraternite e le associazioni per il ruolo di tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati al territorio.

Nel dettaglio la proposta di legge prevede:

- *l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione;*
- *l'articolo 2 individua i requisiti che le associazioni, confraternite e consimilari devono avere per poter accedere agli interventi di promozione da parte della Regione;*
- *l'articolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni;*
- *l'articolo 4 definisce le modalità di iscrizione;*
- *l'articolo 5 individua gli interventi atti a promuovere l'associazionismo enogastronomico;*
- *l'articolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge;*
- *l'articolo 7 riporta la norma finanziaria con relativa copertura.*

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 22 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al titolo e al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga veneta-Lega Nord Padania (Finozzi, Possamai), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Forza Italia (Giorgetti), Alessandra Moretti Presidente (Ferrari), Veneto Civico (Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Baldin, Scarabel).

Si è astenuto il rappresentante del gruppo Alessandra Moretti Presidente (Guarda).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Frano Gidoni, correlatore la consigliera Cristina Guarda.

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto.

2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

Art. 2 - Requisiti delle associazioni.

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) operino da almeno due anni;
- c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
- d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
- e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

Art. 3 - Registro regionale delle associazioni.

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.

Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale.

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.

2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il

permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro regionale.

5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.

Art. 5 - Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.

1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:

- a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
- b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.

Art. 6 - Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-Reti distributive-Tutela dei consumatori" con riferimento alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Requisiti delle associazioni.	3
Art. 3 - Registro regionale delle associazioni.	3
Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale.	3
Art. 5 - Interventi per la promozione dell' associazionismo enogastronomico.	4
Art. 6 - Disposizioni di attuazione.	4
Art. 7 - Norma finanziaria.	4